

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 AGOSTO 1989

Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Tevere

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Considerato che, a termini dell'art. 12 della citata legge, è stata prevista nei bacini di rilievo nazionale l'istituzione di una autorità di bacino e che ne sono stati indicati gli organi nonché le relative composizioni e funzioni;

che, ai sensi della stessa legge, le segreterie tecnico-operative delle autorità di bacino di rilievo nazionale sono costituite, oltre che da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici, anche da personale designato dalle amministrazioni e dalle regioni interessate;

Vista la relazione n. 55 in data 1° luglio 1989 con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha fornito un quadro analitico della incidenza delle singole regioni insistenti sul bacino idrografico del fiume Tevere;

Considerato che le regioni il cui territorio è maggiormente interessato risultano essere la Toscana, il Lazio, l'Umbria e l'Abruzzo;

Vista la nota n. 56 in data 1° luglio 1989 con la quale il ministro dei lavori pubblici ha individuato nel provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio la sede presso la quale istituire l'autorità di bacino del fiume Tevere;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione dell'autorità di bacino

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è costituita presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'autorità di bacino del fiume Tevere.

Art. 2.

Comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale del bacino del fiume Tevere, è composto, oltre che dai soggetti individuati dalla citata legge n. 183, dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, ovvero da assessori delegati.

Art. 3.

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico dell'autorità di bacino del fiume Tevere è composto, oltre che dagli esperti eventualmente designati dal comitato istituzionale, da quattro funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché da quattro funzionari designati dalle amministrazioni della regione Toscana, della regione Umbria, della regione Lazio, della regione Abruzzo.

Art. 4.

Segreteria tecnico-operativa

1. La segreteria tecnico-operativa è costituita da dipendenti delle amministrazioni dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e dei beni culturali ed ambientali, nonché da dipendenti delle regioni Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo designati entro quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1989

Il Presidente: ANDREOTTI